

AVVISO PUBBLICO

“EMERGENZA CORONAVIRUS E OLTRE”

FAQ

D.1. Qualora l'Aggregazione di imprese includesse una azienda con sede in Slovenia, i requisiti sarebbero rispettati?

R.1. L'art. 1 dell'Avviso prevede che *“Tutti i Progetti devono: ...essere realizzati nel Lazio e a vantaggio delle attività svolte nel Lazio dai Beneficiari. In particolare gli Investimenti agevolati devono essere ubicati nelle Sedi Operative del Lazio dei Beneficiari e gli Interventi RSI devono riguardare attività realizzate nelle Sedi Operative del Lazio dei Beneficiari da Dipendenti che ivi prestano la propria attività lavorativa; sono fatte salve specifiche attività (task) da svolgere altrove per motivate necessità tecniche, se preventivamente rappresentate e motivate nel Progetto e successivamente approvate in fase di valutazione ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso.”*

Ciò posto la presenza di una azienda slovena nell'aggregazione che realizza il Progetto non è vietata qualora la tessa sostenga i suoi costi senza il contributo previsto dall'Avviso e quindi senza essere un Beneficiario. Ovviamente la quota dei costi del Progetto sostenuta da tale azienda non può essere conteggiata nell'ambito del 40% obbligatorio dei Costi Ammessi sostenuti dalle Imprese del Lazio (perché tali costi non possono essere ammessi, oltre al fatto che non si tratta di una impresa del Lazio). Sostanzialmente la partecipazione di una azienda slovena al Progetto, o di qualsiasi Impresa non del Lazio, non rileva per quanto riguarda tutte le previsioni quantitative previste dall'Avviso, fermo restando che la sua partecipazione potrebbe essere apprezzata ai fini qualitativi (in quanto determinante o importante per portare la soluzione al mercato, per la tecnologia che mette a disposizione, ecc.)

D.2. E' previsto un massimale del 50% riguardo le spese per i dipendenti sul totale del progetto?

D.2. Non risulta alcun massimale per le spese per i dipendenti del beneficiario, che possono essere riconosciute come spese ammissibili solo per gli interventi RSI. Come stabilito all'art. 1 il contributo all'Intervento RSI non deve superare il 50% del contributo concesso all'intero Progetto per l'incremento e il miglioramento delle Soluzioni per il Contrasto al Covid-19. I Progetti per l'incremento e il miglioramento delle Soluzioni per la business & life continuity devono invece riguardare esclusivamente Interventi RSI.

D.3. E' ammissibile un progetto che includa esclusivamente attività e costi di RSI e non preveda investimenti per l'industrializzazione o per il potenziamento delle infrastrutture di prova e di upscaling?

R.3. I Progetti per l'incremento e il miglioramento delle Soluzioni per la business & life continuity devono riguardare esclusivamente Interventi RSI. I Progetti per l'incremento e il miglioramento delle Soluzioni per il Contrasto al Covid-19 devono prevedere investimenti per la produzione delle soluzioni per il contrasto al Covid-19 (p. 3.8 Q.T.) o/e gli investimenti in infrastrutture di prova e upscaling (p. 3.7 Q.T.), in quanto il contributo all'Intervento RSI non deve superare il 50% del contributo concesso all'intero Progetto.

D.4. Fra i “diritti di privativa industriale” compresi nelle spese ammissibili di cui alla lettera C) dell’art. 4 sono compresi brevetti, marchi, modelli di utilità e disegni o modelli? Le spese per l’ottenimento comprendono sia le tasse ufficiali dovute alle autorità che rilasciano le privative (uffici brevetti) che la consulenza? Sono ammesse le spese per l’ottenimento della privativa anche all’estero?

R.4. Con il termine “diritto di privativa industriale” si intendono i diritti di esclusiva che vengono conferiti dall’ordinamento e comprende i “brevetti per invenzione”, i “brevetti per modello di utilità”, i “marchi” e, per quanto difficilmente compatibile con l’oggetto e le finalità dell’Avviso, i “diritti di autore”. Sono ammissibili le tasse di registrazione anche all’estero (se in alcun modo detraibili o recuperabili per il beneficiario) e qualsiasi altro costo espressamente e direttamente connesso all’ottenimento e alla difesa di tali diritti di esclusiva. Si veda anche la domanda e la risposta successiva.

D.5. Cosa si intende per “altri attivi immateriali”?

R.5. Le immobilizzazioni immateriali come definite dalla disciplina civilistica e fiscale e dai principi contabili ivi richiamati (si veda principalmente il principio contabile n. 24 “Immobilizzazioni Immateriali” emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità).

D.6. Il bando prevede 3 tipologie di soggetti beneficiari, tra cui “altri soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche e che non rientrano nella definizione di impresa” elencandone poi le caratteristiche e fornendo taluni esempi. Tali soggetti non risultano esplicitamente esclusi tra quelli che possono realizzare gli investimenti per la produzione delle soluzioni per il contrasto al Covid-19 (p. 3.8 Q.T.) e gli investimenti in infrastrutture di prova e upscaling (p. 3.7 Q.T.); come mai nella griglia delle percentuali di contributo compare “n.a.” nella intersezione tra tale tipologia di beneficiario e tali investimenti? Come mai compare “n.a.” anche nell’intersezione tra la tipologia di beneficiario OdR e gli investimenti per la produzione di soluzioni per il contrasto al covid-19?

D.6. La dizione “n.a.” che compare nella griglia vuole dire “non applicabile”.

Per quanto riguarda gli investimenti per la produzione delle soluzioni per il contrasto al Covid-19, - che ricordiamo devono essere prodotte e portate sul mercato entro 6 mesi dalla concessione del contributo -, non è possibile che essi siano effettuati da un soggetto che non rientri nella definizione di Impresa, compresi gli OdR. Produrre è portare sul mercato un prodotto ed un servizio; la produzione è infatti attività economica secondo le norme e la giurisprudenza europea di riferimento e i finanziamenti pubblici a tali investimenti sono di conseguenza sempre aiuti di Stato, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata di chi li sostiene (si veda in particolare la “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato” in GUUE 2016/C 262/1).

Analogamente, i soggetti giuridici che non rientrano nella definizione di impresa diversi dagli OdR non possono realizzare investimenti in infrastrutture di ricerca. Nell’ambito della disciplina sugli aiuti alla ricerca (Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” in GUUE 2014/C 198/01), l’attività svolta con infrastrutture di ricerca è una di quelle che qualificano gli OdR come tali (se non economica), diversamente si tratta di attività di Impresa (se economica). La normativa sugli aiuti di Stato si applica peraltro anche agli OdR qualora e nella misura in cui siano remunerati dagli utilizzatori dell’infrastruttura (esercitando quindi, anche in parte, attività economica).